



CGA Assicurazione rottura sci/snowboard & furto, Edizione 2024

1. Inizio, fine e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia alla data indicata sul certificato di assicurazione, ma al più presto con il pagamento del premio. La copertura assicurativa cessa:

- alla data indicata sul certificato d'assicurazione;
- in caso di danno totale.

2. Processo di rinnovo dell'assicurazione

La persona assicurata riceve l'invito a rinnovare il contratto prima della sua scadenza conformemente all'art. 1. Le prestazioni si estinguono senza il pagamento della fattura allegata.

3. Revoca dell'assicurazione

E possibile far revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla sua stipula a condizione che in questo lasso di tempo non siano stati notificati dei sinistri. Presentando la dichiarazione di revoca l'assicurazione è annullata. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata

4. Validità territoriale

L'assicurazione è valida sia in Europa.

Persona assicurata/Avente diritto in caso di sinistro

Il nominativo indicato sul certificato d'assicurazione è quello della persona assicurata, la quale deve essere domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Oggetto assicurato

L'oggetto dell'assicurazione è lo sci o lo snowboard (di seguito denominato "attrezzatura sportiva"), compresi attacchi e bastoncini, elencati con marca e tipo nel certificato di assicurazione.

Trasferimento dell'assicurazione all'attrezzatura sportiva di ricambio

L'assicurazione vale anche per l'attrezzatura sportiva sostitutiva se l'attrezzatura sportiva assicurata viene sostituita a seguito di un diritto di garanzia (garanzia del produttore e del venditore).

8. Passaggio di proprietà

Se l'attrezzatura sportiva assicurata cambia proprietà, la copertura assicurativa vale anche per l'acquirente.

9. Somma d'assicurazione

La somma assicurata è indicata nel certificato d'assicurazione e corrisponde al prezzo d'acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata.

Per i bastoni da sci si applica una somma assicurata di CHF 200.- (a primo rischio).

La somma assicurata per i costi di locazione ammonta al massimo a CHF 500.- (a primio rischio).

10. Eventi assicurati rottura

Sono assicurate le rotture o i danni imprevisti e improvvisi dell'attrezzatura sportiva assicurata che si verificano durante l'uso o durante il viaggio diretto di andata e ritorno dal luogo di residenza della persona assicurata alla stazione sciistica.

Questo elenco è esaustivo.

11. Eventi assicurati furto

Sono assicurati lo smarrimento in seguito a furto completo, furto violento per uso o rapina durante l'uso o durante il viaggio di ritorno diretto dal luogo di residenza della persona assicurata alla stazione sciistica.

L'elenco è esaustivo.

12. Eventi assicurati perdita

L'assicurazione copre la perdita causati da una caduta che si verifica durante l'esercizio dello sport.

Questo elenco è esaustivo.

13. Prestazioni in caso di sinistro

Se si verifica un danno assicurato, l'Helvetia risarcisce come segue:

In caso di danno parziale:

Le spese di riparazione fino al limite massimo di risarcimento indicato nel certificato di assicurazione, fino all'importo del prezzo di acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata

In caso di perdita totale:

La sostituzione dell'attrezzatura sportiva assicurata fino al limite massimo di risarcimento indicato nel certificato di assicurazione, fino all'importo massimo del prezzo di acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata.

Compensazioni:

Il risarcimento al cliente può avvenire sotto forma di voucher del rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio assicurato.

Esiste una perdita totale anche se la riparazione dell'attrezzatura sportiva non è tecnicamente possibile o non economica. Ai fini delle presenti condizioni, una riparazione non è considerata economica se i costi risultanti sono superiori al valore di risarcimento dell'attrezzatura sportiva assicurata al momento del sinistro.

In caso di perdita in seguito a furto, l'Helvetia indennizza la persona assicurata solo se l'attrezzatura sportiva denunciata come rubata non viene recuperata entro 30 giorni dalla denuncia di furto presentata alla polizia.

14. Copertura delle spese di noleggio in caso di sinistro

Qualora, in seguito al verificarsi di un evento assicurato, non fosse possibile utilizzare l'attrezzatura sportiva nel comprensorio sciistico, dietro presentazione del relativo giustificativo, l'Helvetia rimborsa alla persona assicurata i costi insorti per il noleggio, all'interno di detto comprensorio, di un'attrezzatura sportiva sostitutiva dello stesso tipo e fattura o, qualora non disponibile, di tipo e fattura analoghi.

15. Franchigia

Rotture e danni

Non viene applicata alcuna franchigia in caso di rottura o danno.

Furto:

In caso di furto non si applica una franchigia.

16. Esclusioni

Non sono assicurati in particolare:

- danni causati da incendio, danni della natura, disordini interni nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche:
- b. danni causati da influssi permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o eccessivo accumulo di ruggine, fango o altri depositi nonché danni alla copertura, ai bordi, ai bordi superiori e alle superfici, alla protezione finale o per perdita di tensione;
- danni causati da influssi permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o eccessivo accumulo di ruggine, fango o altri depositi;
- d. danni causati intenzionalmente, per inosservanza del dovere di diligenza abituale o per negligenza grave;
- danni per i quali il produttore o il venditore in quanto tale è legalmente o contrattualmente responsabile (danni in garanzia);



- f. danni dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale, quali incollaggio difettoso, superfici incrinate o superfici di scorrimento, nonché difetti di costruzione;
- g. danni causati da eventi bellici o terroristici e disordini di ogni tipo e le misure adottate per contrastarli;
- h. danni causati da atti di vandalismo;
- i. Perdite dovute a perdita o trasferimento;
- i. danni derivanti da ordini ufficiali, confische o scioperi;
- k. danni derivanti da un uso improprio;
- danni che si verificano durante la partecipazione a eventi di gara e le sessioni di allenamento per questi;;
- m. danni per i quali la persona assicurata non è in grado di fornire la prova del danno;
- n. le perdite derivanti da eventi già verificatisi all'inizio del periodo di assicurazione;
- i danni che non si verificano durante l'uso o durante il viaggio diretto di andata e ritorno dal luogo di residenza della persona assicurata alla stazione sciistica;
- i furti nel luogo di residenza permanente della persona assicurata (incl. cantina, massetto, garage, ecc.) e i furti nel luogo di residenza temporanea (appartamento di vacanza, albergo, ecc.) nonché da autovetture parcheggiate (incl. portabagagli sul tetto) nel luogo di residenza permanente o di residenza temporanea della persona assicurata;
- q. reclami di responsabilità civile.

17. Obbligazioni in caso di sinistro

Il proprietario dell'attrezzatura sportiva è tenuto a prendere di propria iniziativa tutti i provvedimenti ragionevoli che possano prevenire il danno e ridurne l'entità. Inoltre il proprietario non può apportare all'attrezzatura sportiva danneggiata alcuna modifica che renda impossibile verificare cosa abbia causato il danno.

Rotture e danni:

L'attrezzatura sportiva danneggiata deve essere consegnata a un negozio di articoli sportivi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein immediatamente dopo il verificarsi del danno (al più tardi 14 giorni dopo la sua conoscenza). Allo stesso tempo, una denuncia di danno deve essere veritiera e completa. Se il sinistro si verifica durante i giorni festivi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la transazione di vendita deve essere immediatamente comunicata telefonicamente.

Furto e perdita:

Il danno deve essere notificato alla Suisse Alpine immediatamente dopo l'evento (al più tardi 14 giorni dopo la sua conoscenza). Informazioni e moduli sono disponibili all'indirizzo www.suisse-alpine.ch

In caso di furto deve essere presentata una denuncia di polizia che deve essere redatta sul posto entro 3 giorni dallo smarrimento. In caso di perdita per caduta, la denuncia di sinistro deve essere accompagnata da una

conferma scritta dell'ufficio di denuncia più vicino (ferrovie di montagna, impianti di risalita, ecc.).

18. Violazione degli obblighi contrattuali

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge o di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la compagnia assicurativa può rifiutarsi di erogare le prestazioni assicurative o erogarle solo in parte. Questa regola non si applica se la violazione è considerata involontaria.

19. Altre assicurazioni e passività

Sono prioritari altri contratti di assicurazione esistenti al momento del sinistro, che coprono gli stessi rischi dell'assicurazione rottura sci/snowboard e furto. L'Helvetia fornisce servizi nell'ambito delle presenti condizioni solo se nessun servizio o solo una parte di esso viene fornito nell'ambito di altri contratti.

Se il responsabile dell'evento è responsabile dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di esecuzione del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta il suo obbligo di risarcimento e sussiste una responsabilità di risarcimento danni in base alle presenti condizioni, la Helvetia risponde nella misura dei diritti nei confronti della parte responsabile. Le presenti condizioni non sostituiscono le deduzioni di franchigie o differenze di franchigie, nonché le riduzioni dovute a colpa grave, violazioni di obblighi, sottoassicurazioni e valutazioni diverse in caso di sinistro.

20. Elaborazione dei dati

Il trattamento dei dati serve all'esercizio dell'attività assicurativa e di tutte le attività accessorie connesse. I dati risultanti dai documenti assicurativi o dall'elaborazione dei contratti sono raccolti, elaborati, memorizzati e cancellati in conformità alle disposizioni di legge e possono essere trasmessi ai riassicuratori, agli organi ufficiali, alle compagnie e alle istituzioni assicurative, ai sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazione e alle altre parti interessate. L'assicuratore e la Suisse Alpine Service AG utilizzeranno i dati in particolare per l'elaborazione dei sinistri assicurativi, per valutazioni statistiche e per scopi di marketing. Inoltre, l'Helvetia può ottenere informazioni rilevanti, in particolare sulla storia dei sinistri, da uffici ufficiali e da altri terzi.

21. Foro competente e diritto applicabile

I diritti possono essere fatti valere per via giudiziaria presso la sede dell'Helvetia a San Gallo o presso il domicilio o la sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein della persona assicurata.

Il presente contratto di assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)